

UNIONE dei COMUNI del PARTEOLLA e BASSO CAMPIDANO

Barrali – Dolianova – Donori - Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis Sede Legale: Dolianova - P.za Brigata Sassari – C.F. 02659680926

e-mail: ambiente@unionecomuniparteolla.ca.it - PEC: lavori.parteolla@servizipostacert.it

Centrale di Committenza per appalti di lavori, servizi e forniture (Art. 37 del D.Lgs n. 50/2016)

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE/ELUSIONE TRIBUTARIA (ICI/IMU/TASI, TARSU/TARES/TARI, TOSAP E ICP), DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE CONNESSE E DEL CONTENZIOSO.

CIG: 70272069D5

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

In esecuzione della propria Determinazione n. 74 del 25.03.2017

RENDE NOTO

Che è indetta presso la sede di questa Centrale di Committenza una procedura aperta per l'affidamento dei servizi in oggetto, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50.

1. Amministrazione aggiudicatrice

Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Sede legale Piazza Brigata Sassari, 09041 Dolianova (CA) – Uffici amministrativi Via Mazzini n° 18, 09041 Dolianova (CA). Tel. 07074414111 - URL http://www.unionecomuniparteolla.ca.it – PEC: lavori.parteolla@servizipostacert.it.

1.1. Stazione appaltante beneficiaria

Comune di Dolianova Piazza Brigata Sassari, 09041 Dolianova (CA)

2. Oggetto della gara

Costituisce oggetto del presente appalto, l'affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del servizio di accertamento dell'evasione/elusione tributaria (ICI/IMU/TASI, TARSU/TARES/TARI, TOSAP, ICP), della riscossione coattiva delle entrate connesse e del contenzioso.

3. Procedura di gara

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del successivo art. 95.

4. Valore presunto dell'appalto

- 1. Ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore presunto del presente appalto, è costituito dal fatturato totale generato per tutta la durata del contratto (5 anni), al netto dell'IVA, stimato in € 202.500,00 duecentoduemilacinquecento/00), quale corrispettivo dei servizi oggetto dell'affidamento. I costi sulla sicurezza scaturenti dal DUVRI sono pari a zero, in quanto non sono stati rinvenuti rischi da interferenze.
- 2. Il servizio viene compensato ad aggio sulle somme effettivamente riscosse;
- 3. Come stabilito nel capitolato d'oneri, l'aggio a favore dell'aggiudicatario, comprensivo di IVA, è stabilito nella misura quale risulta dall'offerta in sede di gara, ossia dalla percentuale di ribasso che verrà applicata sull'aggio posto a base di gara, stabilito nella seguente misura:
 - 1) **25,00%** sulle riscossioni derivanti da avvisi di accertamento delle entrate;

Se la riscossione avviene a seguito di procedura coattiva attivata per mancato pagamento degli avvisi di accertamento, all'aggio su indicato va sommato quello del 6% come previsto dal D.lgs. n. 159 del **2015.** L'aggio del 6% non è soggetto a ribasso.

- 4. L'aggio per la riscossione, dovrà essere fatturato al Comune con le aliquote Iva previste dalla vigente legislazione.
- 5. Le somme incassate dal Comune per diritti di notifica poste a carico dei contribuenti, competono alla Ditta aggiudicataria in aggiunta al/ai compenso/i di cui al punto 1. Nessun rimborso compete alla Ditta in caso di notifiche errate o infruttuose. Le somme incassate per specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure di riscossione coattiva posti a carico dei contribuenti competono alla ditta aggiudicataria secondo le modalità stabilite dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 17, comma 6, del D.Lgs. n. 112/1999 e s.m.i..
- 6. Ai fini della liquidazione del compenso previsto, calcolato sulle riscossioni effettive come previsto dalle norme del presente Appalto, la Ditta dovrà emettere fattura successivamente alla rendicontazione mensile delle attività svolte di cui all'art. 2 del Capitolato. La fattura, debitamente vistata dal Responsabile del Servizio per la regolarità della prestazione, verrà pagata entro trenta giorni dalla data di presentazione.

5. Durata dell'appalto

1. L'appalto avrà la durata di anni cinque (5). La decorrenza avrà inizio dalla stipula del contratto d'appalto.

6. Criteri di aggiudicazione

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi più dettagliatamente indicati nel successivo articolo 19:

- Offerta tecnica punti 80/100

- Offerta economica punti 20/100

Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché giudicata congrua e conveniente.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la Ditta aggiudicataria; diventerà vincolante per l'Amministrazione Comunale solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.

7. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del d. lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, d. lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016.

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.lgs 50/2016.

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016) e di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016) che di seguito si riportano.

8. Luogo di esecuzione

Comune di Dolianova (CA)

9. Documentazione

La documentazione relativa alla gara può essere visionata on line sul sito Web della Centrale di Committenza e del Comune di Dolianova o richiesta presso l'Area Tributi del Comune di Dolianova (CA), nelle ore d'ufficio e previo appuntamento telefonico nel termine massimo del **giorno 27/04/2017**.

- Ufficio Tributi del Comune di Dolianova e-mail: <u>tributi@comune.dolianova.ca.it</u> - PEC: comunedidolianova@legalmail.it - Tel. 070 7449318/0707449316.

10. Termine - Indirizzo di ricezione - Operazioni di gara

L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 13:00 del giorno **05/05/2017**, direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., di corrieri autorizzati, od anche a mano, e siglato sui lembi di chiusura, indirizzato a: Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Ufficio Centrale di Committenza, Via Mazzini 18, 09041 Dolianova (CA).

Sul frontespizio dovrà essere indicato il nominativo dell'impresa concorrente, comprensivo di indirizzo e recapito PEC, nonché la dicitura "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE/ELUSIONE TRIBUTARIA (ICI/IMU/TASI, TARSU/TARES/TARI, TOSAP E ICP), DELLA RISCOSSIONE COATTIVE DELLE ENTRATE CONNESSE E DEL CONTENZIOSO. CIG: 70272069D5

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione nel tempo utile, specificatamente indicato, ovvero pervenga non integro o non perfettamente sigillato.

Detto plico dovrà contenere n. 3 buste separate, chiuse e sigillate, siglate sui lembi di chiusura, con le modalità di seguito riportate in maniera dettagliata e riportare, oltre all'indirizzo del mittente, del titolo dell'appalto, la dicitura:

- 1- Busta n. 1 Documentazione Amministrativa;
- 2- Busta n. 2 Offerta Tecnica;
- 3- Busta n. 3 Offerta Economica.

Le operazioni di gara avverranno secondo le seguenti modalità:

- 1. L'apertura del plico, contenente le buste 1, 2 e 3 avverrà in forma pubblica, presso la sede della Centrale di Committenza, il giorno e l'ora indicata nel Bando di gara.
- Il Seggio di gara, presieduto dal Responsabile della Centrale di committenza e con l'ausilio del RUP, verificherà, nella prima seduta pubblica, la completezza e la correttezza della documentazione amministrativa contenuta nella busta n. 1 ed elencherà i soggetti concorrenti che potranno accedere alle successive fasi di gara.

La "lista" dei soggetti ammessi e/o esclusi e le relative motivazioni sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29, comma 1, seconda parte, del D. Lgs. n. 50/2016 nella sezione "Amministrazione Trasparente".

- 2. Successivamente, in data che verrà comunicata a mezzo PEC almeno 3 (tre) giorni prima, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, procederà all'apertura, in seduta pubblica, delle buste contenenti l'Offerta Tecnica (busta n. 2) che saranno valutate in una o più sedute riservate, assegnando i relativi punteggi.
- 3. Per l'apertura delle buste contenenti l'Offerta Economica (busta 3) l'Ente inviterà a partecipare alla seduta pubblica, sempre a mezzo PEC almeno 3 (tre) giorni prima, le società concorrenti ammesse a tale fase di valutazione. La Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi parziali attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà all'apertura della busta n. 3 contenente l'offerta economica valorizzando, in termini di punteggio, quanto offerto.
- 4. Verrà quindi redatta la graduatoria provvisoria indicando il concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio totale e si procederà, infine, alla determinazione della soglia di anomalia ex art. 97 D. lgs. n. 50/2016 e all'eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse, previo procedimento ex comma 5 del medesimo art. 97.
- 5. La Commissione giudicatrice procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

11. Cauzione

A) Provvisoria: I partecipanti, pena l'esclusione, dovranno prestare cauzione provvisoria dell'importo di € **4.050,00** (Euro quattromilacinquanta/00), pari al 2% dell'importo posto a base di gara, nelle forme e modalità previste dall'art. 93 del d. lgs. n. 50/2016.

La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nel presente disciplinare per la presentazione dell'offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale.

Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per quanto qui non previsto trova applicazione l'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della dimidiazione della garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D. Lgs. 50/2016, segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, l'operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, c. 7, del D. Lgs. n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute.

Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario.

12. Validità dell'offerta

L'offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della presentazione dell'offerta medesima.

13. Requisiti di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1. Le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.lgs. n. 50/2016. In particolare:
- □ Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Si precisa che l'esclusione di cui sopra va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

\sqcup Costituisce altresi motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n
159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura

□ Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Non si dà luogo all'esclusione quando l'operatore economico pur avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

□ Costi	tuisce	motivo	o di e	esclusio	one di	un	operatore	econ	omico	dalla	parte	ecipazione	alla	pro	cedu	ıra
d'appalt	o il tro	varsi ii	n una	delle s	seguent	i si	tuazioni,	anche	riferita	a a un	suo	subappalt	atore	nei	casi	d
cui all'a	rticolo	105, co	mma	6 qual	ora:											

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

- 2. Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 3. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettere e) ed f) della Legge 190/2012 ss.mm.ii., qualora sussistano relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione; nonché vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative dell'Amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare alla procedura di gara:

- 4. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 non in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78);
- 5. I consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- 6. Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, per i quali vige il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

14. Requisiti di idoneità professionale

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) del D. lgs. n. 50/2016 come di seguito:

- ➤ Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con l'oggetto dell'appalto;
- ➤ Iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

15. Capacità economico e finanziaria.

Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della complessità organizzativa ed operativa delle attività previste e dell'ambito in cui devono essere espletate, l'operatore economico deve aver realizzato, almeno in uno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati, un fatturato minimo annuo di € 40.500,00 nel settore di attività oggetto dell'appalto.

A dimostrazione del requisito sono ammessi i seguenti mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 comma 4 previsto dall'allegato XVII: una dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

16. Capacità professionale e tecnica.

Adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, di cui almeno uno (in concessione o a supporto degli uffici) per l'attività inerente l'ICI/IMU e la TASSA RIFIUTI, in almeno un Comune avente popolazione anagrafica pari o superiore a quello del Comune di Dolianova per la durata di almeno 12 mesi maturati alla data di pubblicazione della presente gara.

17. Certificazione di qualità.

Ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico deve eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità da comprovarsi mediante la produzione di certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità.

Per il raggruppamento di imprese ex art. 48 del D. Lgs. 50/2016 il certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2008 deve essere posseduto da tutte le società costituenti il raggruppamento di imprese; i requisiti di capacità professionale (iscrizione alla CCIAA per l'attività specifica, nonché la iscrizione all'albo nazionale di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento.

Per i raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria.

In caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 89 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Non si può ricorrere all'avvalimento per il requisito di iscrizione all'albo nazionale dei concessionari ex art. 53 D.Lgs. n. 446/1997, trattandosi di requisito soggettivo.

18. Modalità di presentazione delle offerte

Le buste chiaramente contrassegnate dai nr. 1, 2 e 3, come sopra specificato, dovranno essere contenute in un unico plico chiuso, e siglato sui lembi di chiusura, sul quale deve essere apposta chiaramente, oltre l'indicazione del mittente e l'indirizzo del destinatario, la dicitura:

"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE/ELUSIONE TRIBUTARIA (ICI/IMU/TASI, TARSU/TARES/TARI, TOSAP E ICP), DELLA RISCOSSIONE COATTIVE DELLE ENTRATE CONNESSE E DEL CONTENZIOSO. CIG: 70272069D5

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto per mezzo del servizio postale o recapitato a mano presso l'Ufficio Protocollo della Centrale di Committenza entro il giorno e l'ora indicate al precedente punto 10). Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione nel tempo utile, specificatamente indicato, ovvero pervenga non integro o non perfettamente sigillato come sopra descritto.

- A) NELLA BUSTA "N.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve essere inserita, a pena di esclusione e fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate nel seguito, la seguente documentazione:
- I. ISTANZA DI AMMISSIONE, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, utilizzando preferibilmente il fac-simile specificatamente predisposto e allegato (Mod. 1), o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel seguito del presente disciplinare) ed alla quale andrà allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.
- II. **DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)**, redatto in lingua italiana e in conformità al modello di formulario e al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 170 del 22/07/2016.

Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 e di soddisfare i criteri di selezione definiti nel bando di gara a norma dell' articolo 83 del D. Lgs. n. 50/2016. Al DGUE deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

N.B.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste.

- III. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, utilizzando preferibilmente il facsimile specificatamente predisposto e allegato (Mod. 1), oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara:
 - a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta la documentazione di gara compreso il capitolato speciale d'appalto; nonché di avere preso visione dello stato dei luoghi;
 - b) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
 - c) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge;

- d) l'indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell'invio delle comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del d. lgs. 50/2016);
- e) ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 ss.mm.ii., la sussistenza o meno di relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione;
- f) l'inesistenza della specifica causa ostativa prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs, n° 165/2001, come introdotta dall'art. 1, comma 42, lett. 1) della L. n° 190/2012;
- g) di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta del contratto.
- h) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;
- i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- IV. GARANZIA PROVVISORIA di Euro € 4.050,00 (Euro quattromilacinquanta/00), pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara I.V.A. esclusa, nelle forme e con le modalità descritte all'art. 93 del D. Lvo n. 50/16.
- V. IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 qualora l'offerente risultasse affidatario.
- VI. PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS: La Stazione Appaltante verificherà, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il possesso dei requisiti attraverso il sistema AVCPass. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. La Stazione Appaltante, in caso di mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione - e senza applicazione di sanzione alcuna - entro un termine perentorio (Deliberazione ANAC 157 del 18/02/2016).

VII. ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO a favore dell'ANAC del contributo appalti di Euro 20,00 di cui alla delibera dell'Autorità N. 1377 del 21.12.2016, effettuato nei modi e forme ivi previsti. Per il pagamento del contributo attenersi alle modalità riportate nel sito internet dell'ANAC (www.anticorruzione.it). Il mancato pagamento del contributo entro il termine di ricezione delle offerte, è causa di esclusione dalla procedura di gara.

VIII. ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI rilasciata dalla stazione appaltante beneficiaria (Comune di Dolianova) a seguito di avvenuto sopralluogo. Il concorrente deve effettuare un sopralluogo sul luogo dove debbono svolgersi i servizi. Il sopralluogo potrà essere effettuato, previa prenotazione ai seguenti recapiti: Ufficio tributi del Comune di Dolianova, Piazza Brigata Sassari, 09041 Dolianova (CA) - entro il 27.04.2017, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell'operatore economico concorrente. In caso di soggetti raggruppati, sia già costituiti che non ancora costituiti, in virtù del regime di solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del d.lgs. 50/2016, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

IX. (Se del caso) DOCUMENTAZIONE INERENTE L'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO.

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, dovranno soddisfare tale loro esigenza presentando, la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1 ovvero: 1) una dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (presentando un DGUE distinto debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati con le informazioni richieste); 2) una dichiarazione sottoscritta resa ai sensi del DPR 445/2000 dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 3) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento, deve indicare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere elencati in modo dettagliato.

- X. (Se del caso: nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. con la quale l'operatore economico:
 - Indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
 - Specifica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del codice, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun componente l'RTP.
- XI. (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

NELLA "BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA" dovrà essere inserita in apposita busta sigillata e siglata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, una relazione descrittiva del progetto gestionale composto da un numero di pagine (solo fronte) non superiore a 70, oltre all'indice ed alla eventuale modulistica allegata, carattere di stampa 12.

In detto progetto dovranno essere indicate in maniera dettagliata le modalità di gestione dei servizi oggetto della presente gara d'appalto, in conformità al capitolato d'oneri ed ai criteri oggetto di valutazione sotto riportati, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi medesimi e dovrà essere esecutivo, cioè applicabile e realizzabile.

Saranno valutate le proposte migliorative ed innovative rispetto alla gestione tradizionale dei servizi suddetti.

Il Progetto gestionale contenuto nella busta "N. 2 - Offerta Tecnica" deve essere sottoscritto, a pena di esclusione:

- Dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- Da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto.
- Dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui il Progetto gestionale di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Nell'offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano in qualche maniera anticipare il contenuto dell'offerta economica.

L'operatore economico dovrà dichiarare adeguatamente motivando quali sono le parti dell'offerta tecnica idonee a rivelare i segreti tecnici e industriali e quindi da secretare in caso di accesso agli atti di gara.

NELLA "BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA" In apposita busta sigillata e siglata sui lembi di chiusura la società concorrente dovrà esprimere la propria offerta in competente bollo (€ 16,00). Detta offerta, redatta preferibilmente secondo lo schema predisposto dall'Ente in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'Impresa o dal Legale Rappresentante della Società, e accompagnata da documento di riconoscimento del sottoscrittore, dovrà contenere percentuale di ribasso che verrà applicata sull'aggio posto a base di gara, stabilito nella seguente misura:

1) **25,00%** sulle riscossioni derivanti da avvisi di accertamento delle entrate;

Il ribasso va indicato fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

In caso di contrasto tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello indicato in lettere, verrà ritenuto valido quello espresso in lettere.

In caso di raggruppamento di imprese costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria in caso di raggruppamenti costituendi l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate o che costituiranno i raggruppamenti.

Si avverte che oltre il termine di presentazione dell'offerta non resta valida nessuna offerta, anche sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente, non si farà luogo a gara di miglioria e non sarà consentita in sede di gara presentazione d'altra offerta.

Non sono inoltre ammesse, comportando con ciò l'immediata esclusione dalla gara:

- Offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- Offerte non espresse secondo le prescrizioni del presente disciplinare;

- Offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione della misura espressa;
- Offerte condizionate o con riserva.

La stazione appaltante invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Si riserva di escludere dalla gara quelle offerte che presentino irregolarità formali e non regolarizzate dietro esplicita richiesta della Stazione appaltante, tali da pregiudicare la parità dei concorrenti o la regolarità del procedimento di gara.

n.b. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice l'operatore economico dovrà indicare i costi per la sicurezza da rischio specifico (o aziendale).

La busta contenente l'offerta economica non dovrà contenere altra documentazione.

19. Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, valutata in base agli elementi e con criteri di cui al presente disciplinare, con verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 3, dello stesso decreto.

L'individuazione dell'impresa aggiudicataria del servizio verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice, appositamente nominata, a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi di valutazione di seguito indicati, per ciascuno dei quali è individuato il relativo punteggio massimo attribuibile:

- Offerta tecnica max 80 punti

- Offerta economica max 20 punti

La procedura di valutazione delle offerte prevede le seguenti fasi di esame:

La Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste contenenti il progetto tecnico di organizzazione e di gestione (busta n. 2) al solo fine di verificare la regolarità formale della documentazione contenuta e, successivamente, in più sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche tenendo conto degli elementi sopra specificati e riportati di seguito, per i quali la Commissione attribuirà il punteggio massimo a fianco di ciascuno indicato.

Si procederà con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_{i=1}^{n} [Wi * V(a) i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

N = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

 Σ n = sommatoria.

I coefficienti V(a)i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, che richiedono una valutazione discrezionale, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei seguenti criteri e sub criteri:

CRITERIO "A" – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E QUALITA'DEL SERVIZIO - MASSIMO 30 PUNTI

SUB CRITERI	PUNTI
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	
Sede operativa, organizzazione del front-office, del call-center e del portale online	DA 0 A 5
GESTIONE DEL SERVIZIO	
Realizzazione e aggiornamento della banca dati completa degli oggetti imponibili e dei soggetti passivi e conseguente ricerca dell'evasione; Organizzazione delle fasi di lavoro, crono programma delle attività; Metodologie di acquisizione, bonifica e incrocio delle banche dati; Modalità di controllo e accertamento delle utenze domestiche e delle attività economiche; Modalità di estrapolazione dati relativi alle aree fabbricabili dal PUC (lottizzazioni, mappe e ecc) Modalità per i sopralluoghi, tempistica prevista per l'emissione degli avvisi di accertamento, gestione del contenzioso.	DA 0 A 20
QUALITÀ DEL SERVIZIO Campagna di comunicazione e carta dei servizi, sistema di misurazione e autocontrollo della qualità dei servizi	DA 0 A 5

CRITERIO "B" – GRUPPO DI LAVORO IMPIEGATO NEL SERVIZIO – MASSIMO PUNTI 20 PUNTI

SUB CRITERI	PUNTI
L'impresa dovrà presentare specifica descrizione in merito al gruppo di lavoro messo a disposizione per le attività oggetto di affidamento, indicandone competenze ed esperienze previste. La commissione valuterà in particolare: il numero delle risorse utilizzate per l'espletamento del servizio, le professionalità, l'organico utilizzato nell'esecuzione del servizio nel suo complesso con relativa distribuzione di competenze e responsabilità.	DA 0 A 20

CRITERIO "C" – SOFTWARE GESTIONALE – MASSIMO PUNTI 10

SUB CRITERI	PUNTI
L'impresa concorrente dovrà indicare il software (gestionale tributi, gestionale censimento unità	
immobiliari, gestionale riscossione, ecc.), che utilizzerà illustrando caratteristiche e potenzialità	
dell'applicativo gestionale, l'eventuale titolarità in capo all'offerente dei programmi sorgenti degli	
applicativi software che verranno utilizzati nell'espletamento del servizio, modalità e tempistica di	DA 0 A 10
aggiornamento della banca dati comunale.	

CRITERIO "D" – GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA – MASSIMO PUNTI 10

SUB CRITERI	PUNTI
L'impresa dovrà indicare la procedura da utilizzare per la riscossione coattiva, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. La commissione valuterà in particolare: l'organizzazione della procedura, le fasi di attività, i tempi di svolgimento, la diversificazione delle modalità di pagamento, i termini di conclusione della procedura entro il termine massimo fissato dal capitolato.	DA 0 A 10

CRITERIO "E" – SERVIZI AGGIUNTIVI – MASSIMO PUNTI 10

SUB CRITERI	PUNTI
L'impresa dovrà elaborare la proposta di servizi aggiuntivi rispetto alle prestazioni obbligatorie imposte dal Capitolato d'oneri dell'appalto. La commissione valuterà l'utilità per l'Ente e/o per l'utenza dei servizi aggiuntivi proposti.	DA 0 A 10

Ciascun commissario attribuisce un coefficiente variabile tra 0 ed 1 a ciascun criterio di valutazione dell'offerta secondo la scala di misurazione riportata nella tabella seguente:

Coefficiente	Rispondenza
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Parziale
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun criterio di valutazione, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato. Vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

La Commissione, senza aprire le buste contenenti l'offerta economica, formerà una graduatoria provvisoria in base ai punteggi attribuiti ai medesimi elaborati, a proprio insindacabile giudizio.

In una fase successiva, in seduta pubblica, la Commissione, aprirà le buste sigillate contenenti le offerte economiche (busta n. 3), procederà all'attribuzione dei relativi punteggi e, sommando detti ultimi punteggi a quelli riferiti agli elaborati tecnici, formerà la graduatoria.

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà all'assegnazione di punteggio, secondo la seguente tabella:

Ai rispettivi ribassi percentuali verranno assegnati i punteggi massimi attraverso la seguente formula:

```
Ci = (per\ Ai \le Asoglia) = X*Ai / Asoglia

Ci = (per\ Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
```

Dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

 $Ai = valore \ dell'offerta \ (ribasso) \ del \ concorrente \ iesimo$

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi percentuali) dei concorrenti

X = 0.85

Amax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Non saranno ammesse offerte in aumento.

Qualora più concorrenti conseguano uno stesso punteggio complessivo finale (offerta tecnica + offerta economica) l'appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo nell'offerta tecnica. Qualora anche tali punteggi siano paritari, la commissione procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/24 mediante sorteggio.

Successivamente la Commissione procederà alla verifica delle eventuali offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita.

20. Disciplina del subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di appalto che intendono subappaltare a terzi.

L'offerente ha l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Il concorrente indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. L'appaltatore in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante l'esecuzione del servizio, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei servizi.

L'appaltatore resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante, è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

E' fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore.

21. Aggiudicazione e contratto

L'aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa per l'Ente committente.

Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo l'eventuale incremento di cui all'art. 103 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L'appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 D. Lgs. n. 50/16) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924.

La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente disciplinare ovvero di non procedere all'affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc. nessuna esclusa) e il contratto sarà redatto in forma pubblica – amministrativa.

22. Cause di esclusione

I plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le modalità previste nel presente disciplinare: si farà luogo all'esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall'art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/2016.

Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui al presente disciplinare.

Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare è causa di esclusione immediata dalla gara.

Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta soggetto a ribasso.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta l'esclusione dalla gara.

La ditta è altresì esclusa nel caso in cui:

- non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione di gara ai sensi di quanto disposto dall'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/16;
- non abbia corrisposto la sanzione di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/16 nei casi di regolarizzazione o integrazione della documentazione ritenuta essenziale come disposto nel presente disciplinare.

23. Altre disposizioni

Foro esclusivamente competente: T.A.R. Sardegna - Cagliari

Per quanto non espressamente riportato nel presente Disciplinare di Gara, oltre alle norme specifiche in materia di gestione servizi, si fa riferimento alle altre disposizioni statali, regionali e comunali vigenti in materia, in quanto compatibili.

Responsabile del procedimento: Rag. Cinzia Cardia.

24. Segretezza dei dati

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati comunicati dalle ditte partecipanti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge al solo fine degli usi relativi alla gara di cui al presente disciplinare.

Il Responsabile della Centrale di committenza Ing. Giacomino Spanu